

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n.117/2017 discende dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del medesimo decreto, nonché da esigenze di correzione sistemica e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli stakeholders di riferimento.

L'articolo 1 dello schema di decreto, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è modificato e integrato dalle disposizioni del provvedimento in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni già vigenti.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.117/2017, nel quale la definizione di ente del terzo settore è integrata al fine di renderla uniforme ai dettagli della disciplina: l'art. 5, comma 1, prevede infatti che gli enti del terzo settore “esercitano in via esclusiva o principale uno o più attività di interesse generale”, sicché è opportuno che anche la definizione di ente del terzo settore contempli questo inciso.

L'articolo 3 integra l'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore, contenuto nell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.117/2017, aggiungendo la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo di cui alla legge n.281/1991, da considerarsi d'interesse generale nell'ambito del settore di cui alla lettera e), anche in ragione della circostanza che, nella prassi, le associazioni animaliste partecipano già attivamente al terzo settore e di esso sono considerate una particolare componente.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n.117/2017, correggendo al comma 1 un refuso, dal momento che il contenuto del rendiconto tecnicamente non può che rinviare ad un rendiconto “gestionale” e non finanziario, con conseguente eliminazione di quest'ultimo lemma anche al comma 2. Al comma 6, si chiarisce e specifica come il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo settore debba essere documentato tenendo conto delle tre diverse forme di bilancio degli enti del terzo settore. Segnatamente, gli enti che redigono il rendiconto gestionale ai sensi del comma 1, documentano il carattere secondario dell'attività “diversa” nella relazione di missione. Gli enti che redigono il rendiconto per cassa ai sensi del comma 2, lo documentano in un'annotazione in calce al medesimo rendiconto. Quelli infine che redigono il bilancio, lo documentano nella sua nota integrativa.

L'articolo 5 modifica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.117/2017: al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gestionali a carico degli enti del terzo settore di minori dimensioni, si uniforma il parametro dimensionale ivi previsto a quello di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b),

elevandosi così la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui alla presente disposizione.

L'articolo 6 integra l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n.117/2017, specificando che il limite 1.8 previsto quale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non è computato per le particolari categorie di lavoratori che abbiano specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h).

L'articolo 7 modifica l'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117/2017, estendendo la deroga in esso prevista anche alle organizzazioni di soccorso di emergenza operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Integra inoltre la previsione dell'articolo 17 mediante l'inserimento del comma ulteriore, grazie al quale si ripropone all'interno del codice una disposizione già contenuta nell'abrogata legge n. 266/1991 (precisamente all'articolo 17) sulle organizzazioni di volontariato ed ora estesa a tutti gli enti del terzo settore, in considerazione del fatto che la prestazione di attività volontaria è possibile in ognuno di essi (e non solo nelle organizzazioni di volontariato).

L'articolo 8 contiene disposizioni integrative dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 117/2017. L'integrazione al primo comma serve unicamente a chiarire che l'acquisto della personalità giuridica è effetto dell'iscrizione secondo le regole procedurali e le condizioni stabilite nell'articolo 22 (intervento necessario del notaio, sussistenza del patrimonio minimo, ecc.).

Il comma 1-bis viene invece inserito al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel registro unico nazionale del terzo settore. Gli enti che si iscrivono nel registro unico nazionale del terzo settore ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22 del codice, se già iscritti nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000, sono da questi ultimi cancellati, senza che ciò determini estinzione della persona giuridica. In tal modo, tali enti continuano ad essere persone giuridiche anche se la loro iscrizione è "trasferita" nel registro unico nazionale del terzo settore. In conseguenza di ciò, sarà esclusivamente l'ufficio competente del registro unico nazionale del terzo settore ad esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sulle associazioni e fondazioni del terzo settore. Naturalmente, quanto detto si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui l'associazione o fondazione del terzo settore, già iscritta nei registri (delle prefetture o delle regioni) di cui al d.P.R. 361/2000, chieda ed ottenga l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'articolo 22, perché in caso contrario permarrà la sua doppia iscrizione in entrambi i registri: in quello di cui al d.P.R. 361/2000, cui l'ente si è iscritto per ottenere la personalità giuridica, e nel registro unico nazionale del terzo settore, in cui l'ente si è iscritto (pur non seguendo la procedura di cui all'art. 22) al fine di essere riconosciuto come ente del terzo settore. Il competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore dovrà comunicare alla Prefettura competente l'avvenuta iscrizione nel registro predetto ai fini dei successivi aggiornamenti.

L'articolo 9 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 117/2017, specificando la qualifica di direttore generale, in sintonia con l'esatta formulazione della norma del codice civile (art. 2396) cui si fa rinvio.

L'articolo 10 modifica l'articolo 30, comma 6 del decreto legislativo n. 117/2017, chiarendo che, fermo restando il controllo contabile previsto dal medesimo articolo 30, da un lato l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del terzo settore di cui all'art. 31 del codice (quelli, cioè, di maggiori dimensioni); dall'altro, che per previsione statutaria l'ente del terzo settore può affidare la revisione legale dei conti – quando essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 – all'organo di controllo interno (piuttosto che ad un revisore legale esterno), a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Al comma 7 viene inoltre operata una correzione puramente formale, resa necessaria dal

fatto che il codice non impiega mai i termini “sindaco” e “collegio sindacale” bensì quelli più generici di “organo di controllo” e “componente dell’organo di controllo”.

L’articolo 11 integra il dettato dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, attraverso due interventi: il primo consiste in una correzione di natura puramente formale, con la quale si impiega l’espressione “attività di volontariato” in luogo di “prestazioni dei volontari” per maggiore coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 17 del codice. Il secondo intervento consiste in un’integrazione necessaria al fine di tenere conto del fatto che, in principio, le organizzazioni di volontariato possono anche essere di secondo livello, cioè partecipate da altre organizzazioni di volontariato (in numero minimo di tre). In questo caso l’attività di volontariato non potrebbe essere prestata dalle persone fisiche associate, poiché le associate sono altre organizzazioni di volontariato. Si prevede dunque che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale.

Il medesimo articolo introduce inoltre il comma 1-bis con il quale si intende colmare una lacuna del testo normativo originario, prevedendosi una fase transitoria nella quale l’organizzazione di volontariato che vede ridotto il suo numero di associati oltre il minimo richiesto dalla legge, ai fini della costituzione, possa reintegrare il numero minimo legale di associati. Mutuata dall’articolo 2522, comma 3, del codice civile, la novella prevede che, trascorso un anno senza che l’organizzazione di volontariato abbia adeguato il numero di soci al minimo richiesto dalla legge (sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato), l’organizzazione di volontariato può chiedere di essere iscritta in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore, evidentemente corrispondente ad una tipologia organizzativa del terzo settore per cui un numero minimo di associati non è richiesto, inclusa la sezione “altri enti del terzo settore”. Ove questa richiesta non venga formulata, l’organizzazione di volontariato è invece cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, subendo tutte le conseguenze derivanti da questa cancellazione (di natura patrimoniale e non, inclusa la possibile estinzione della personalità giuridica).

L’articolo 12 reca una modifica all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, in coerenza con la previsione contenuta nell’articolo 32, comma 2, del codice, che prevede che tra gli enti che possono essere associati di una organizzazione di volontariato non vi sono soltanto le organizzazioni di volontariato ma anche, entro certi limiti, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, legittimati ad indicare gli amministratori dell’organizzazione di volontariato.

L’articolo 13 interviene sull’articolo 35 del decreto legislativo n. 117/2017, prevedendo per le associazioni di promozione sociale le medesime modifiche introdotte per le organizzazioni di volontariato dall’articolo 14 del presente decreto, di cui pertanto condivide la *ratio* giustificatrice.

L’articolo 14 modifica l’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, al solo fine di adeguarne il contenuto alla precedente definizione di ente filantropico offerta dall’art. 37, comma 1.

L’articolo 15 reca una modifica all’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, elevando di complessive quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti medesimi, comprese le reti associative, all’interno dell’organo collegiale.

L’articolo 16 integra il dettato dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 117/ 2017 specificando, in linea con quanto già previsto dall’articolo 13, comma 3, del Codice, che il Consiglio nazionale del Terzo settore esprime un parere obbligatorio non vincolante anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore.

L'articolo 17 del provvedimento reca una correzione di errore materiale all'articolo 64, comma 5, lettera h), ove il riferimento al comma 6 deve ritenersi invece fatto al comma 7.

L'articolo 18 è volto a modificare l'articolo 65 del decreto legislativo n. 117/2017: più specificamente esso interviene sul comma 2, inserendo un nuovo ambito territoriale, esclusivamente dedicato alla regione Veneto, in considerazione dell'elevato numero di enti del terzo settore ivi presenti. Conseguentemente viene modificato altresì il comma 3. Un'ulteriore modifica è apportata al comma 4, stabilendo che negli ambiti biregionali i due membri espressione delle organizzazioni di volontariato devono essere espressione uno di ogni territorio regionale o provinciale, così come accade per i membri designati dalle Regioni.

L'articolo 19 modifica l'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117/ 2017, prevedendo che l'atto annuale di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in tema di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, sia preceduto dall'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni. Pur non avendo il fondo in parola la natura di un fondo da ripartire, essendo piuttosto destinato al sostegno degli enti del Terzo settore, le attività di interesse generale con esso finanziabili afferiscono ad una pluralità di ambiti di competenza, non solo esclusiva statale, ma anche di carattere concorrente. La modifica operata è coerente con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, che richiede il rispetto del principio della leale collaborazione, ove non possa ravvisarsi una competenza prevalente.

L'articolo 20 reca una modifica all'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, estendendo la possibilità di fruire del contributo statale, in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, anche alle organizzazioni di volontariato, ripristinando in tal modo il regime giuridico precedentemente previsto dall'articolo 96, comma 1 della legge n. 342/2000.

L'articolo 21 modifica l'articolo 77 del decreto legislativo n. 117/2017. Il comma 1 dell'articolo 77 prevedeva, nella sua formulazione originaria, la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore non commerciali. Al fine di consentire l'accesso a questa nuova forma di finanza sociale a tutti gli enti del Terzo settore, nel nuovo comma 1 è stato espunto il riferimento agli "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5", estendendo l'ambito di applicazione della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale. Si tratta, infatti, di una forma di finanziamento che implica la restituzione del capitale e degli interessi e che, per sua natura, può riguardare anche le attività degli enti del Terzo settore commerciali. Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate dagli emittenti, il nuovo comma 5 conferma che queste ultime possono essere ricevute dai soli enti del Terzo settore non commerciali, coordinandosi in questo modo con la modifica apportata al comma 1, di cui all'articolo 79 comma 5.

Il comma 4, disciplina il livello di remunerazione che devono garantire le obbligazioni e gli altri titoli di debito e offre agli Emittenti la possibilità di applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento indicati nella norma, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento. A questo riguardo, nel nuovo comma 4 è stato aggiunto un ultimo periodo, in base al quale, per poter applicare detto tasso inferiore, gli emittenti devono fornire un'evidenza oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e di impiego equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso (fisso o variabile) e, se rischio di controparte. Tale modifica completa la disposizione, evitando il ricorso ad un successivo decreto attuativo per la precisazione e rendendo la disposizione immediatamente operativa, con conseguente abrogazione del successivo comma 15. Al nuovo comma 6, sono state espunte le parole "per il

finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5". Per effetto della modifica, gli Emittenti restano obbligati a destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei Titoli (al netto dell'erogazione liberale di cui al comma 5) ad impieghi a favore degli Enti del Terzo settore, ma tale somma non deve essere destinata necessariamente al finanziamento delle iniziative istituzionali realizzate dagli stessi Enti.

L'articolo 22 modifica l'articolo 78 del decreto legislativo n. 117/2017, necessario per uniformarsi alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 43, 44 e 45) in tema di proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di "peer to peer lending", di cui all'art. 44, comma 1, lett. *d-bis*) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, senza modificare il trattamento fiscale del social lending in relazione al Terzo settore.

L'articolo 23 modifica l'articolo 79 del decreto legislativo n. 117/2017: il comma 2 stabilisce i criteri per determinare la commercialità o meno delle attività di interesse generale. Tale criterio viene integrato con l'inserimento di un nuovo comma 2-bis per consentire un margine flessibilità nella gestione degli enti ed evitare che il conseguimento di eventuali utili al termine dell'esercizio, che peraltro devono essere costantemente reinvestiti negli scopi istituzionali, possa automaticamente comportare la qualifica dell'attività svolta come di natura commerciale incidendo anche sulla natura dell'ente. Nello specifico, le attività dell'ente si considerano non commerciali se i corrispondenti ricavi non superano del 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per un massimo di due periodi di imposta consecutivi. La deroga introdotta dal nuovo comma si riferisce solo ed esclusivamente alle attività di interesse generale richiamate dal medesimo comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Si tratta di una misura che consente di evitare una applicazione rigida dei criteri di cui al primo periodo tenendo conto della esigenza di mantenere la qualifica non commerciale dell'attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi (si pensi a maggiori entrate intervenute alla fine dell'esercizio o alla riduzione dei costi non preventivamente determinabili dall'ente). Al fine di garantire una coerenza della disposizione di cui al comma 2-bis con i criteri di cui al comma 2 è stato stabilito che tale limite di tolleranza si applichi in caso di scostamento nei limiti del 10 per cento calcolato per ciascun periodo di imposta e fino ad un massimo di due periodi di imposta consecutivi. Pertanto, laddove dovessero realizzarsi le circostanze indicate in precedenza a far tempo dal terzo periodo di imposta l'ente dovrà adeguarsi ai criteri di cui al comma 2 e qualsiasi scostamento rispetto ai parametri ivi previsti determina la qualifica dell'attività come commerciali.

Al comma 5, per una migliore intelligibilità letterale della disposizione, sono state espunte le parole "intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale". La prima parte di questo periodo è stata spostata, con una diversa formulazione, nel nuovo comma 5-bis, ove, per un'esigenza di coordinamento normativo, viene abrogato il riferimento alla lettera b) del comma 4. Pertanto, le entrate derivanti da raccolte fondi e da contributi pubblici erogati a favore di enti non commerciali concorrono, come proventi non commerciali, ai calcoli da eseguire per determinare la natura fiscale dell'ente. La seconda parte del periodo, invece, è stata spostata al nuovo comma 5-ter ma è rimasta invariata nel suo tenore letterale per rendere più fruibile la lettura della norma.

Al comma 6 vengono corretti alcuni refusi, con una modifica meramente formale che non incide sul senso proprio delle espressioni inizialmente impiegate.

L'articolo 24 introduce modificazioni all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117/2017, che prevede uno specifico regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore. Per effetto della novella, tra i ricavi cui applicare i coefficienti di redditività, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 (quando svolte con modalità commerciali), vengono aggiunti anche i ricavi conseguiti nell'esercizio

delle attività di cui all'articolo 7. Si tratta di una modifica meramente formale, con cui non si fa che esplicitare quanto già desumibile dal precedente articolo 79, comma 4, lettera a). L'ultimo comma dell'articolo 80 – che prevede la disapplicazione degli studi di settore, parametri ed indici sintetici di affidabilità alle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario – viene integrato da un punto di vista formale per dare conto delle modifiche normative riguardanti le disposizioni di cui sopra.

L'articolo 25 introduce modifiche all'articolo 81, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017, nel quale sono state espunte le parole “in via prevalente” per coordinamento con la disposizione prevista al comma 1 dello stesso articolo, ove si legge che il credito di imposta assegnato agli Enti deve essere utilizzato “esclusivamente” per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5, con modalità non commerciali.

L'articolo 26 reca modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117/2017. In particolare, il comma 1 dell'articolo 83 viene modificato, in sintonia con il tenore complessivo della norma, per estendere la detrazione maggiorata al 35% anche alle erogazioni liberali eseguite in natura a favore delle organizzazioni di volontariato. Si procede, inoltre, ad abrogare il comma 3 per esigenze di coordinamento normativo. Il comma 3, infatti, introduceva alcuni adempimenti supplementari a carico degli enti non commerciali del Terzo settore ai quali, in un primo momento, veniva riservato l'accesso alle erogazioni liberali. Detti adempimenti appaiono sproporzionati considerando che le erogazioni previste dalla versione definitiva della norma in esame possono essere attribuite anche ad ETS commerciali, cooperative sociali ed imprese sociali costituite in forma non societaria. Sempre nell'ottica di rendere più chiaro il tenore letterale della norma, al secondo periodo del comma 2 viene espunto l'inciso “Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni”, prevedendo direttamente che l'eventuale eccedenza può essere computata dal donante in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Anche in questo caso, si tratta di una modifica meramente formale, che non fa cambiare il significato né l'ambito di applicazione della norma.

Si sostituisce il comma 4 dell'articolo 83 introducendo una disposizione in base alla quale, rimanendo ferma la non cumulabilità delle agevolazioni già previste ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dell'articolo in esame non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Viene infine modificato il comma 6 dell'articolo 83 nel senso di estendere le misure della detrazione e della deduzione per erogazioni liberali a tutti gli enti del Terzo settore.

L'articolo 27 modifica la rubrica e il contenuto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 117/2017. La rubrica viene modificata inserendo uno specifico riferimento agli enti filantropici. L'articolo si sofferma sulle organizzazioni di volontariato, prevedendo per queste ultime la possibilità di svolgere attività non commerciali ulteriori a quelle indicate dall'articolo 79. La modifica introdotta al comma 1 ha lo scopo di garantire un coordinamento più preciso con il citato articolo 79, menzionando il relativo comma 4 oltre ai commi 2 e 3. Inoltre introduce un nuovo comma il quale prevede l'esenzione dall'imposta di registro degli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, riproponendo in tal modo l'identica previsione già contenuta nell'articolo 8 della legge n. 266/1991. Viene altresì introdotta al comma 3 una specifica previsione che conserva in capo alle organizzazioni di volontariato trasformatesi in enti filantropici ed iscritti nella pertinente sezione del Registro Unico Nazionale del terzo settore, la misura agevolativa di cui al comma 2, relativa all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società dei redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale.

L'articolo 28 modifica l'articolo 86 del decreto legislativo n. 117/2017, che prevede la disapplicazione degli studi di settore, parametri ed indici sintetici di affidabilità alle organizzazioni

di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. La modifica apportata dà conto delle modifiche, introdotte da altre norme, che hanno riguardato le disposizioni in argomento.

L'articolo 29 reca modifiche al comma 1 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 117/2017, dedicato agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, viene modificato esplicitando che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente deve essere rappresentata nel bilancio di esercizio di cui all'articolo 13. La modifica è volta a dare maggiore chiarezza agli enti sulle concrete modalità con cui assolvere ai propri obblighi. Il medesimo articolo interviene altresì sul comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 117/2017, in tema di scritture contabili richieste per fini tributari, che viene coordinato con le norme di carattere generale previste, dall'articolo 13 del Codice, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore non commerciali di minori dimensioni. Infine, al comma 6 il termine per il deposito del rendiconto specifico previsto per le raccolte fondi viene esteso a sei mesi, in coordinamento con il termine previsto per il deposito dei rendiconti e dei bilanci di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 117/2017 (*cfr.* articolo 48, comma 3).

L'articolo 30 introduce detta disposizioni di coordinamento normativo. Apporta alcune modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo n.117/2017. Per assicurare un migliore coordinamento normativo viene espunto dal comma 3 il primo periodo confermando così l'applicazione in via sistematica delle disposizioni del Tuir agli enti di cui all'articolo 4, comma 2, e 3 che non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Viene altresì modificato il secondo periodo del comma 3 specificando che agli enti di cui all'articolo 4 comma 3, gli articoli da 143 a 148 del TUIR si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 purché in presenza dei requisiti previsti.

Modifica l'art. 148, comma 3, del TUIR, che sarà efficace con la piena operatività della riforma ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice. La citata norma del TUIR prevedrà, a regime, la non commercialità delle attività istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche e, altresì, degli enti assistenziali contemplati dall'articolo 10, comma 1, lett. e-ter) (fondi integrativi del servizio sanitario nazionale) e dall'articolo 51, comma 2, lett. a) (enti e casse di carattere assistenziale) del TUIR. Detti enti assistenziali erano ricompresi nella precedente formulazione dell'art. 148, comma 3 del TUIR.

Il comma 3 si pone nell'ottica del necessario coordinamento della disciplina IVA e imposte dirette, estendendo l'ambito di applicazione del regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, ai numeri 15), 19) 20) e 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1. Le modifiche operate, tuttavia, escludono dall'ambito di applicazione di alcune delle disposizioni in esame le cooperative sociali, tenuto conto che a queste ultime è oggi riservato il regime IVA agevolato di cui alla Tabella A – Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 4, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 3, della L. 22 giugno 2016, n. 112, sostituendo le parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo” con “enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro unico nazionale del Terzo settore, o che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) o u)”. Rispetto alla precedente versione questa formulazione permette agli enti del Terzo settore che svolgono attività di assistenza sociale di accedere alle risorse del “dopo di noi”, in coerenza con il fatto che si tratta delle organizzazioni che normalmente hanno in carico i soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

Il comma 4, lettera b), modifica l'articolo 6, comma 9, della citata legge n. 112/2016, ove viene precisato che nelle circostanze in cui trova applicazione l'agevolazione prevista per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato, la deduzione prevista all'articolo 83, comma 2, è elevata al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato dal donante se quest'ultimo è di importo pari o inferiore 100.000 euro. La modifica è volta ad eliminare l'incertezza generata dalla vecchia formulazione, che nell'ampliare le agevolazioni previste dalla Legge n. 112/2016 (con l'inserimento di una opzione per la detrazione di imposta del 30%) restringeva la deduzione dal 20% al 10% (come previsto dal comma 2 dell'art. 83 del Codice) di quanto erogato liberalmente.

Il comma 5 inserisce disposizioni di coordinamento rispetto alla legge n.166/2016.

L'articolo 31 modifica l'articolo 101 del decreto legislativo n. 117/2017, in tema di norme transitorie e di attuazione, prevedendo al comma 2, in tema di modificabilità degli statuti degli enti del Terzo settore, l'eliminazione del riferimento alle imprese sociali, che trovano già la loro corrispondente disciplina nel decreto legislativo n.112/2017. Esso al contempo opera una delimitazione di tale facoltà modificativa al fine di evitare che con delibera di assemblea ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile. Al comma 10 viene eliminato il richiamo al comma 10 dell'art. 77. Pertanto l'efficacia di tutte le disposizioni contenute all'art. 77 sono ora subordinate all'autorizzazione della Commissione europea. Viene altresì inserito al comma 10 anche il richiamo espresso all'art. 79, comma 2-bis.

L'articolo 32 integra il contenuto dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 117/2017, disponendo l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n.476, coerentemente con la destinazione finalistica delle risorse finanziarie a sostegno delle associazioni di promozione sociale, previste dagli articoli 73 e 75 del codice.

L'articolo 33 contiene disposizioni finanziarie. Si precisa che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Si prevede inoltre l'invarianza finanziaria per le ulteriori disposizioni.

L'articolo 34 contiene la clausola di salvezza degli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 117/2017.

L'articolo 35 dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.